

Codice DB1001

D.D. 23 settembre 2010, n. 566

L.r. 02.11.1982 n. 32 - Articolo 35: "Raccolta a fini scientifici e didattici". Autorizzazione alla raccolta e detenzione di esemplari di anfibi a favore del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Signor Bovero Stefano.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di autorizzare ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 02.11.82 n. 32 il signor Bovero Stefano (omissis) alla cattura e alla detenzione di esemplari delle specie di anfibi in numero massimo di cinque esemplari per taxon, di tutte le specie e sottospecie appartenenti all'erpeto fauna piemontese: Salamandra Salamandra, Salamandra lanzai, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex, Triturus vulgaris, Triturus alpestris, Spelomantes strinatii, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla intermedia, Hyla meridionalis, Pelobates fuscus, Pelodytes punctatus, Rana dalmatina, Rana latastei, Rana italica, Rana esculenta, Rana lessonae, Rana ridibunda, Rana temporaria, Rana catesbeiana;

2) di consentire l'attività testé autorizzata su tutto il territorio piemontese fino al 31.12.2012 in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della l.r. 02.11.82 n. 32;

3) di stabilire che degli esemplari catturati è autorizzata la detenzione presso la sede del Museo Regionale di Scienze Naturali in Torino - via Giolitti n. 36 - 10123 Torino;

4) di prendere atto che l'autorizzazione testé rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata allo studio comparativo dell'eco-fisiologia degli anfibi piemontesi nell'ambito delle attività della Sezione di Zoologia del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino con particolare riferimento all'aggiornamento dell'atlante erpetologico. Sono espressamente escluse dalla presente autorizzazione le specie di cui all'art. 1 Legge 07.02.1992 n. 150, così come modificata ed integrata dal D.L. 12.01.1993 n. 2, convertito dalla Legge 13.03.1993 n. 59;

5) di stabilire che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela; nell'eventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari